



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 23/03/2026

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PER CONTENERE E
ANNULLARE IL RISCHIO DA CONTAGIO DI EPATITE A
IL SINDACO**

Premesso che:

- la Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione con l'Epatite A, alla luce dell'andamento dei casi registrati dall'inizio dell'anno con un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e della informazione ai cittadini;
- L'intervento regionale ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria;
- con nota prot. n. 13578 del 20/03/2026, in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud ha comunicato che *“dal mese di gennaio c.a., sono stati registrati n. 52 casi di Epatite A (HAV), malattia infettiva a trasmissione orofecale, che ha visto un particolare incremento nel numero dei casi registrati nell'ultimo periodo”*;
- con nota prot. n. 13578 del 20/03/2026, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud ha richiesto l'adozione di una specifica ordinanza, contingibile e urgente, di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi contenente anche la raccomandazione alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;

Considerato che emerge la necessità di adottare misure di tutela della salute della cittadinanza

residente sul territorio comunale;

Vista la proposta dell'ASL Napoli 3 Sud di adozione di Ordinanza contingibile e urgente, a tutela della salute pubblica, di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi, contenente anche la raccomandazione alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi presso il proprio domicilio e l'elenco di raccomandazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l'Epatite A;

Ritenuto necessario adottare misure urgenti e precauzionali a tutela della salute, recependo integralmente quanto proposto dall'ASL Napoli 3 Sud;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii che, testualmente, così dispone: *“In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibile e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica;

Ritenuta la propria competenza;

ORDINA

Il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato.

RACCOMANDA

A tutta la popolazione:

- **di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;**
- **di seguire le indicazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l'Epatite A contenute nell'allegato 1 a questa Ordinanza.**

DISPONE

- la vigenza della presente Ordinanza fino all'acquisizione di valutazioni aggiornate da parte dell'ASL Napoli 3 Sud sull'andamento dei casi di Epatite A;
- che per l'esecuzione del presente provvedimento è incaricato il Comando di Polizia Locale;
- fatto salvo quanto previsto dall'Art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9, è

- punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.000 ad €20.000;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D.18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo;
 - la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Pomigliano d'Arco;
 - la trasmissione a mezzo PEC della presente Ordinanza a:
 - ASL
 - Napoli 3 Sud;
 - Comando di Polizia Locale di Pomigliano d'Arco;
 - Prefettura – UTG di Napoli;
 - Comando Stazione Carabinieri Pomigliano;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
Raffaele Russo